

Fascicolo Informativo

CONTRATTO DI POLIZZA ALTRI SETTORI (autocarri, motocarri, rimorchi, autobus, camper, macchine agricole)

Il presente Fascicolo Informativo, contenente nota informativa comprensiva di glossario, condizioni di assicurazione e informativa sulla privacy, deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione,
leggere con attenzione la nota informativa.

Edizione Marzo 2014

Visita il sito
www.quixa.it

SOMMARIO

GLOSSARIO	1 di 2
NOTA INFORMATIVA	1 di 3
A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE	1 di 3
1. Informazioni generali	
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa	
B. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO	1 di 3
3. Coperture assicurative	
4. Soggetti esclusi dalla garanzia R.C. A.	
5. Dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità	1
6. Premi	
7. Informativa in corso di contratto	
8. Attestazione dello stato del rischio	
9. Diritto di recesso – Clausola ripensamento	
10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto	
11. Regime fiscale	
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI	1 di 3
12. Incidenti stradali con controparti estere	
13. Accesso agli atti dell'impresa	
14. Reclami	
15. Sito Internet – Aggiornamenti	
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE	1 di 9
CAPITOLO 1 – NORME GENERALI	1 di 9
1.1 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO	
1.2 PAGAMENTO DEL PREMIO	
1.3 MODALITÀ DI STIPULA DELLA POLIZZA	
1.4 EFFETTO DELLE GARANZIE E DURATA DEL CONTATTO	
1.5 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE	
1.5.1 Verifica delle dichiarazioni rese dal contraente	
1.5.2 Modifica dei dati	
1.5.3 Dichiarazioni inesatte e reticenze	
1.5.4 Controllo e repressione delle frodi	
1.6 IRREGOLARITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI E COMPENSAZIONE DEL PREMIO	
1.7 TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ' DEL VEICOLO ASSICURATO	
1.7.1 Sostituzione del contratto con trasferimento della copertura assicurativa su altro veicolo	
1.7.2 Cessione del contratto all'acquirente del veicolo	
1.7.3 Risoluzione del contratto con rimborso della quota di premio non goduta	2
1.8 FURTO DEL VEICOLO ASSICURATO	
1.9 DIRITTO DI RIPENSAMENTO	
1.10 RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL CONTRATTO	
CAPITOLO 2 – RESPONSABILITÀ CIVILE	4 di 9
2.1 COSA ASSICURA	
2.2 SOGGETTI ESCLUSI	
2.3 CAUSE DI ESCLUSIONE E RIVALSA	
2.4 DEFINIZIONE FORMA TARIFFARIA	
2.5 ATTESTAZIONE DELLO STATO DEL RISCHIO	
2.6 RICHIESTA DUPLICATO DEL CERTIFICATO E DEL CONTRASSEGNO	
2.7 ESTENSIONE TERRITORIALE	
CAPITOLO 3 – IL SINISTRO	4 di 9
3.1.1 Obbligo di denuncia	
3.1.2 Omessa o ritardata presentazione della denuncia	

- 3.1.3 Gestione delle vertenze
- 3.1.4 Termine di prescrizione
- 3.1.5 Accesso agli atti d'impresa
- 3.1.6 Liquidazione del danno
- 3.1.7 Controllo e repressione delle frodi.
- 3.2.1 Procedura di risarcimento diretto
- 3.2.2 Procedura di risarcimento ordinario
- 3.2.3 Risarcimento del terzo trasportato
- 3.2.4 Lesioni di lieve entità
- 3.2.5 Incidenti con controparti estere

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (AI SENSI ART. 13 D. LGS. 196/2003)1)

Glossario

Qui di seguito sono indicate le definizioni dei principali termini "tecnici" che compaiono all'interno della Nota Informativa e delle Condizioni di Assicurazione.

- **Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
- **Atto vandalico:** il danneggiamento o deturpamento ed imbrattamento del veicolo per puro gusto di distruzione, così come disciplinato dagli artt. 635 e 639 Codice Penale.
- **Carta Verde:** documento attestante l'estensione della copertura di assicurazione R.C.A. del veicolo assicurato nei paesi esteri indicati nella carta verde medesima.
- **Codice delle assicurazioni:** Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
- **Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione.
- **Degrado:** percentuale di riduzione che viene applicata sulla parte del danno indennizzabile relativa ai materiali sostituiti sul veicolo in conseguenza del sinistro. Tale percentuale di riduzione è determinata sulla base del rapporto esistente fra il valore a nuovo (di listino o suo equipollente) e il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
- **Emissione della polizza:** registrazione del contratto nel sistema informatico di Quixa.
- **Franchigia:** la somma, contrattualmente pattuita, che rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro.
- **Indennizzo:** la somma dovuta in caso di sinistro.
- **Infortunio:** ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che procura lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
- **Locatario:** l'utilizzatore del veicolo affidatogli in locazione finanziaria o leasing, le cui generalità sono riportate sulla carta di circolazione.
- **Massimali:** somme fino a concorrenza delle quali Quixa presta l'assicurazione.
- **M.C.T.C.** la Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione territorialmente competente facente parte del Ministero dei Trasporti.
- **Polizza:** il documento che prova l'assicurazione.
- **P.R.A.:** il Pubblico Registro Automobilistico.
- **Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società.
- **Proprietario del veicolo:** l'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
- **R.C.A.:** abbreviazione di Responsabilità Civile Auto, cioè l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore prevista dal Codice delle assicurazioni.
- **Risarcimento:** somma corrisposta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro.
- **Risarcimento diretto:** procedura di risarcimento diretto prevista dal D.P.R. n. 254, 18 luglio 2006 in attuazione degli artt. 149, 150 del

Codice delle assicurazioni ed entrata in vigore il 1° febbraio 2007.

- **Rivalsa:** diritto dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato di recuperare l'importo pagato ai terzi danneggiati nei casi in cui l'assicuratore stesso avrebbe avuto diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.

- **Scoperto:** la percentuale di danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato.

- **Sinistro:** in tutti i settori di rischio, il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

- **Tariffa:** le condizioni di premio e le norme di assunzione predisposte da Quixa.

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE ALTRI VEICOLI

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP (ora IVASS), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'Istituto di vigilanza.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Il contraente ha la possibilità di calcolare un preventivo collegandosi al sito internet www.quixa.it. Il preventivo, rilasciato gratuitamente, è formulato in base agli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Il presente contratto viene stipulato con: DIRECT&QUIXA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.U. Rappresentanza Generale per l'Italia Via Muzio Attendolo detto Sforza, 11 - Ed. 9 - 20141 Milano, Italia.

Servizio Clienti 02.84.252.900, indirizzo internet: www.quixa.it; indirizzo di posta elettronica: info@quixa.it

indirizzo PEC: direct-quixa@legalmail.it

DIRECT&QUIXA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.U., ha la propria sede legale in Camino Fuente de la Mora 1, 28050 Madrid, Spagna.

L'impresa è soggetta al controllo dell'istituto di Vigilanza Spagnolo, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, ed è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni da tale istituto con il codice C0730 del 04/12/1996.

L'impresa svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento ed è iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione IVASS Elenco I, n. I.00116.

QUIXA è un marchio commerciale concesso in uso da AXA S.A. a DIRECT&QUIXA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.U..

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

L'ammontare del capitale sociale di DIRECT&QUIXA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.U. sottoscritto e di cui all'ultimo bilancio approvato (esercizio 2012) è di 42.211.302,70 euro interamente versato, mentre il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 88.274.792,55 euro (comprendente del risultato di esercizio).

L'indice di solvibilità di DIRECT&QUIXA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.U., ovvero

l'indice che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, riferito alla gestione danni e relativo all'ultimo bilancio approvato, è pari al 238,6%.

B. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

3. Coperture assicurative

La copertura assicurativa offerta dal contratto è la Responsabilità Civile che copre danni a terzi causati dal veicolo assicurato con il limite del massimale indicato in polizza.



Avvertenza

Le dichiarazioni rese all'atto della stipula del contratto hanno massima importanza: a fronte di dichiarazioni inesatte o reticenti QUIXA si riserva l'esercizio di rivalsa nei termini di cui ad art. 144 del Codice delle assicurazioni.

La rivalsa è l'esercizio del diritto che la Compagnia ha di recuperare nei confronti del contraente e dei titolari dell'interesse assicurato, gli importi che abbia dovuto pagare a terzi in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto.

Per le informazioni di dettaglio si rimanda ai seguenti articoli:

- 1.5.3 Dichiarazioni inesatte o reticenze;
- 2.2.2 Cause di esclusione e rivalsa.

Il **massimale** è la somma fino alla concorrenza della quale la garanzia viene prestata.

Esempio:

ammontare del danno € 1000, massimale € 500, il rimborso sarà pari ad € 500 ovvero l'importo del massimale

Lo **scoperto** è una parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'assicurato, per ciascun sinistro. L'importo dello scoperto è espresso in base percentuale sul danno liquidato e viene dedotto dall'indennizzo.

Esempio:

ammontare del danno € 1.000, scoperto 10% il rimborso sarà pari ad € 900, ovvero l'ammontare del danno detratta la percentuale di scoperto.

La **franchigia** è una parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'assicurato, per ciascun sinistro. L'importo della franchigia è espresso in cifre e viene convenuto al momento della stipula del contratto di polizza.

Esempio:

ammontare del danno € 1.000, franchigia € 250

4. Soggetti esclusi dalla garanzia R.C. A.

Per le informazioni di dettaglio si rimanda all'art. 2.2.3.

5. Dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità



Avvertenza

Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 1892, 1893, 1898 del Codice Civile, dichiarazioni inesatte o reticenti rese dal contraente al momento della stipula del contratto, possono comportare in caso di sinistro:

- per la garanzia responsabilità civile auto, il diritto della Compagnia di esercitare azione di rivalsa ai sensi dell'art. 144 del Codice delle Assicurazioni.

6. Premi

Il premio è determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa, per periodi di assicurazione di un anno.

Nel caso in cui la vendita sia avvenuta attraverso intermediari, l'importo del premio è comprensivo delle provvigioni riconosciute dall'impresa all'intermediario.

La modalità di pagamento prevista è la carta di credito.

La transazione effettuata è effettuata in condizioni di sicurezza attraverso il servizio 3D Secure.



Avvertenza

In caso di cessazione del rischio assicurato, il contraente ha il diritto di ottenere la restituzione della parte di premio r.c. auto pagata e non goduta al netto dell'imposta e del contributo del servizio socio sanitario (vedi art. 1.7 del Capitolo 1 delle Condizioni di assicurazione).

7. Informativa in corso di contratto

Quixa si impegna a trasmettere al Contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, una comunicazione scritta unitamente all'attestazione dello stato del rischio, riportante l'informativa prevista dalle disposizioni vigenti.

8. Attestazione dello stato del rischio

Quixa, almeno trenta giorni prima della scadenza annuale, invia al contraente, secondo la modalità di spedizione richiesta, l'attestazione dello stato del rischio.

9. Diritto di recesso – Clausola ripensamento

Il contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, effettuando richiesta scritta da inviare a mezzo lettera raccomandata A.R. A Quixa sede operativa Via Muzio Attendolo detto Sforza 11 - Ed. 9 – 20141 Milano – Italia, congiuntamente a certificato, contrassegno e carta verde originali. Alla ricezione di tali documenti Quixa provvederà al rimborso del premio pagato e non goduto al netto dell'imposta e del contributo sanitario nazionale.

Ai fini dell'esercizio del diritto di ripensamento entro i termini indicati, farà fede la data del timbro postale.

10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono dopo due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art 2952 codice civile 2° comma, così come modificato dalla Legge 27 ottobre 2008, n. 166).

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Il diritto del danneggiato al risarcimento, in caso di sinistro da Circolazione stradale, si prescrive nel termine di due anni dal giorno dell'incidente (art. 2947 del Codice Civile).

Qualora il fatto venga qualificato dalla legge come reato, l'azione civile si prescrive nello stesso termine previsto dalla legge per la prescrizione del reato stesso.

11. Regime fiscale

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Al contratto si applicano le imposte in vigore. In polizza sono riportati oltre al premio totale anche i premi imponibili relativo alla Responsabilità Civile.

I valori applicati sono i seguenti:

- Contributo al Servizio Sanitario Nazionale pari al 10.5%
- Imposta variabile sulla base della provincia di residenza dell'intestatario del veicolo
- (dal 12,5% al 16%)

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

In caso di sinistro, l'assicurato deve comunicare l'evento al Servizio Sinistri di Quixa via fax al numero 800.896.989, oppure via e-mail all'indirizzo di posta elettronica info.sinistri@quixa.it, entro 3 giorni dalla data del sinistro o da quando ne è venuto a conoscenza.

La denuncia scritta dovrà essere completa della documentazione richiesta a seconda della tipologia di sinistro. Per le informazioni di dettaglio delle norme che disciplinano la liquidazione del danno si rinvia agli artt. 3.1, 3.2 e 733 delle Condizioni di assicurazione.

Il contraente ha il diritto di richiedere il risarcimento del danno direttamente a Quixa in luogo dell'assicuratore del responsabile del sinistro, qualora ricorrano i presupposti previsti dall'art. 149 del Codice delle assicurazioni e descritti nell'art. 3.2.1 Procedura di risarcimento diretto delle Condizioni di assicurazione.

In tutti gli altri casi si applica la procedura di risarcimento (art. 148 del Codice delle assicurazioni) ordinaria e il risarcimento dei danni deve essere richiesto alla Compagnia del veicolo di controparte e al proprietario del veicolo stesso. Per le informazioni di dettaglio si rimanda all'art. 3.2.2 Procedura di risarcimento ordinario delle Condizioni di assicurazione.

12. Incidenti stradali con controparti estere

Per le informazioni di dettaglio si rimanda all'art. 3.2.5 Incidenti con controparti estere.

13. Accesso agli atti dell'impresa

Il contraente, l'assicurato e il danneggiato hanno diritto di richiedere a Quixa, mediante raccomandata a/r o fax, di poter accedere agli atti che abbiano rilievo ai fini della liquidazione del danno. Quixa ,

entro 15 giorni risponde all'avente diritto, accogliendo o rigettando la richiesta specificandone i motivi. Nel caso in cui la richiesta sia accolta, Quixa invia copia della documentazione richiesta entro 60 giorni.

14. Reclami

Eventuali reclami relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro possono essere presentati per iscritto secondo le seguenti modalità: e-mail – reclami@quixa.it posta – QUIXA c.a. Ufficio Reclami, Corso Como 17, 20154 Milano, e vengono riscontrati entro 45 giorni.

Qualora l'esponente non sia soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all'Ivass, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (RM), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. Per controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria, salvo la possibilità dell'Assicurato di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'Ivass o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al sito internet all'indirizzo "http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index.en.htm".

14. Sito Internet – Aggiornamenti

Si rinvia al sito internet www.quixa.it per la consultazione di eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.

QUIXA è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.

DIRECT&QUIXA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.U

Rappresentante Generale
Filippo Sirotti



CAPITOLO 1 – NORME GENERALI

1.1 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si intende concluso nel momento della comunicazione al contraente dell'avvenuta emissione della polizza a mezzo e-mail con contestuale invio del certificato di copertura provvisorio.

Contestualmente all'emissione del contratto Quixa procede alla spedizione presso il domicilio eletto dal contraente di Certificato, Carta Verde e Contrassegno.

1.2 PAGAMENTO DEL PREMIO

Il premio è annuale.

1.3 MODALITÀ DI STIPULA DELLA POLIZZA

Il contraente procede a inviare a Quixa tramite posta i documenti richiesti nella fase pre-contrattuale.

Quixa, effettua gli opportuni controlli delle dichiarazioni rese dal contraente e della documentazione da questi inviata, anche con l'ausilio delle banche dati istituzionali, (art. 132 del Codice delle Assicurazioni). Procede ad autorizzare l'acquisto della proposta da parte del contraente e, dopo aver ricevuto la conferma del pagamento, a emettere la polizza. Una volta ricevuta la polizza il contraente deve firmarla e restituirla a Quixa mediante fax, e-mail o posta.

1.4 EFFETTO DELLE GARANZIE E DURATA DEL CONTATTO

Le garanzie presenti in polizza sono in vigore dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza come data di decorrenza.

Il contratto ha durata annuale, pertanto l'assicurazione cessa automaticamente alle ore 24.00 della data di scadenza indicata in polizza.

La garanzia r.c.auto è prestata sino alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del contratto a condizione che nel frattempo non sia stato stipulato un altro contratto R.C. Auto per il medesimo veicolo presso un'altra Compagnia assicurativa.

1.5 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

1.5.1 Verifica delle dichiarazioni rese dal contraente

Il contraente è tenuto a verificare accuratamente tutti i dati riportati nella polizza e a comunicare tempestivamente alla Compagnia ogni dato inesatto.

Inoltre, il contraente ha sempre l'obbligo di comunicare alla compagnia ogni variazione dei dati intervenuta nel tempo, in particolare qualora comporti una variazione del rischio assicurato e quindi anche del premio (a mero titolo esemplificativo: la variazione della residenza del proprietario del veicolo).

1.5.2 Modifica dei dati

Quixa, in caso di variazione dei dati riportati nella polizza, una volta esperite le verifiche necessarie, procederà a effettuare le opportune modifiche e, qualora questo comporti una variazione del rischio assicurato, a comunicare al contraente l'eventuale premio ricalcolato a seguito delle rettifiche recepite.

In caso di mancato invio da parte del contraente della documentazione eventualmente richiesta o di mancato pagamento del conguaglio dovuto, Quixa, ferma la facoltà di recedere dal contratto, si riserva il diritto di esperire azione di rivalsa in caso di sinistro secondo quanto previsto dall'art. 144 del Codice delle assicurazioni.

1.5.3 Dichiarazioni inesatte e reticenze

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del contraente o dell'assicurato relative a circostanze che comportino un aggravamento del rischio possono determinare la cessazione del contratto di assicurazione e quindi l'inefficacia dello stesso (artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).

In caso di sinistro, le conseguenze sono le seguenti:

- per la garanzia r.c.auto, l'esercizio del diritto di rivalsa da parte di Quixa, in tutto in parte, per le somme che la Compagnia abbia dovuto corrispondere al terzo danneggiato.

Le menzionate dichiarazioni sono tutte quelle raccolte in fase di quotazione (a mero titolo esemplificativo si citano: i dati riguardanti il proprietario del veicolo o la precedente storia assicurativa).

Le conseguenze sopra descritte si estendono anche ai casi di omessa comunicazione di variazione dei dati tariffari intervenuta successivamente alla stipula della polizza (a mero titolo esemplificativo si citano: la variazione della residenza o dell'identità del proprietario del veicolo).

Nel caso in cui i documenti inviati risultassero contraffatti, o le anomalie rilevate integrassero una fattispecie con rilievo penale, Quixa potrà risolvere di diritto il contratto, inviandone comunicazione scritta al contraente a mezzo raccomandata, riservandosi di esperire ogni azione legale a tutela dei propri interessi.

In qualunque caso Quixa ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento.

1.5.4 Controllo e repressione delle frodi

Quixa ha predisposto una serie di strumenti volti a prevenire e a contrastare le frodi legate a dichiarazioni mendaci e alla falsificazione documentale.

La Compagnia utilizza ogni mezzo che l'ordinamento giuridico mette a disposizione allo scopo di tutela dei propri interessi, degli assicurati e della collettività.

1.6 IRREGOLARITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI E COMPENSAZIONE DEL PREMIO

Nel caso di richieste di modifiche del contratto avanzate dal contraente, Quixa, qualora rilevi irregolarità relative al premio di polizza e/o alle dichiarazioni contrattuali rese dal contraente o assicurato, potrà, sino a completa regolarizzazione:

- ricalcolare la quota di premio eventualmente dovuta al contraente, a seguito dell'operazione richiesta, al netto dell'eventuale credito vantato dalla compagnia nei confronti del contraente stesso (artt. 1241 e ss. del Codice Civile);
- attivare l'eventuale recupero coattivo del maggior premio dovuto.

1.7 TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ' DEL VEICOLO ASSICURATO

In caso di documentata vendita o demolizione del veicolo assicurato, o in caso di distruzione, definitiva esportazione all'estero o ritiro dalla circolazione del veicolo, il proprietario del veicolo

deve tempestivamente informare Quixa e può scegliere tra le seguenti opzioni:

1. Sostituzione del contratto con trasferimento della copertura assicurativa su altro veicolo;
2. Cessione del contratto all'acquirente del veicolo;
3. Risoluzione del contratto con rimborso della quota di premio non goduta.

Per la disciplina specifica di ciascuna delle tre suddette opzioni si rimanda ai successivi artt. 1.7.1, 1.7.2 e 1.7.3.

Il contraente è tenuto alla distruzione del Certificato, del Contrassegno e della Carta Verde del veicolo assicurato, oppure, su esplicita richiesta di Quixa, deve restituirli tramite raccomandata alla Compagnia.

Nel caso in cui il Contraente non adempia all'obbligo di distruzione dei documenti sopra elencati, il Contraente, in caso di sinistro, sarà tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da Quixa ai terzi come conseguenza dell'utilizzo improprio di tale documentazione

1.7.1 Sostituzione del contratto con trasferimento della copertura assicurativa su altro veicolo

Il contratto può essere trasferito su altro veicolo, solo se il nuovo veicolo è intestato al medesimo proprietario o al coniuge in comunione dei beni.

Nel caso di società, il trasferimento può essere effettuato solo a parità di soggetto giuridico o, solo nel caso di società di persone, anche da società di persone a socio della società stessa e viceversa.

L'operazione comporta la sostituzione della polizza e la relativa regolazione del premio.

L'edizione tariffaria di riferimento è quella in vigore al momento della stipula del contratto sostituito.

1.7.2 Cessione del contratto all'acquirente del veicolo

La richiesta di cessione di contratto deve avvenire contestualmente al passaggio di proprietà e comporta la sostituzione di polizza a favore del nuovo proprietario.

Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza.

1.7.3 Risoluzione del contratto con rimborso della quota di premio non goduta

In caso di richiesta di interruzione della polizza da parte del contraente a seguito di trasferimento di proprietà, Quixa procederà alla risoluzione del

contratto a far data dall'effettiva cessazione del rischio e alla restituzione al contraente del premio pagato e non goduto trattenendo l'imposta pagata e il contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

1.8 FURTO DEL VEICOLO ASSICURATO

In caso di furto del veicolo il contraente o assicurato deve darne immediata comunicazione a Quixa, inviando contestualmente la copia della denuncia di furto, anche qualora la garanzia Furto non sia presente in polizza.

Quixa procederà alla interruzione del contratto dal giorno successivo alla data della denuncia del furto e alla restituzione al contraente del premio pagato e non goduto trattenendo l'imposta pagata e il contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

1.9 DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, effettuando richiesta scritta da inviare a mezzo lettera raccomandata A.R. a Quixa sede operativa Via Muzio Attendolo detto Sforza 11 - Ed. 9 – 20141 Milano – Italia, congiuntamente a certificato, contrassegno e carta verde originali. Alla ricezione di tali documenti Quixa provvederà al rimborso del premio pagato e non goduto al netto dell'imposta e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

Ai fini dell'esercizio del diritto di ripensamento entro i termini indicati, farà fede la data del timbro postale.

1.10 RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL CONTRATTO

In caso di accordo tra Quixa e il contraente, il contratto può essere risolto prima della scadenza annuale.

Il contraente è tenuto alla restituzione di Certificato, Contrassegno e Carta Verde originali

tramite raccomandata; la data di invio di quest'ultima costituirà la data di chiusura del contratto (dalle ore 24.00) e verrà utilizzata per il calcolo del rimborso dell'eventuale parte di premio non goduto, al netto di imposta e contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

1.11 CONTRATTO STIPULATO PER TRAMITE DI INTERMEDIARI

Nel caso in cui il contraente decida di avvalersi, per la conclusione del contratto di un proprio broker/mediatore, quest'ultimo deve dare immediata informazione alla Compagnia.

Il broker, dunque, è tenuto a inviare insieme alla documentazione contrattuale eventualmente richiesta anche la procura scritta rilasciatagli dal contraente, insieme a un documento di identità di quest'ultimo, in modo che la Compagnia possa accertare i poteri di rappresentanza dell'intermediario (art. 1393 del Codice Civile).

Quixa consentirà l'acquisto del preventivo solo in caso di regolare iscrizione del broker al registro pubblico di riferimento (RUI).

Nel caso invece venga omessa la suddetta informazione e Quixa rilevi la presenza di un intermediario non legittimato a svolgere l'attività di intermediazione, l'acquisto del preventivo non potrà essere autorizzato sino a che non verranno forniti i chiarimenti necessari.

1.12 LEGISLAZIONE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il contratto è disciplinato dalla Legge italiana. Per tutto quanto non è disciplinato valgono le norme di legge.

Il Foro competente è quello dell'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza del Contraente. Per tutte le informazioni relative al contratto verrà utilizzata esclusivamente la lingua italiana.

CAPITOLO 2 – RESPONSABILITA' CIVILE

2.1 COSA ASSICURA

La responsabilità civile auto è la copertura assicurativa che copre i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione del veicolo.

2.2 SOGGETTI ESCLUSI

In conformità a quanto previsto dall'art. 129 del Codice delle assicurazioni, sono esclusi i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato nell'ipotesi che lo stesso risulti

responsabile del sinistro.

In tale ipotesi inoltre, non risultano garantiti, limitatamente ai danni alle cose, i seguenti soggetti:

1. il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing;
2. il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti, gli affiliati, nonché i parenti o affini entro il terzo grado, se conviventi a

- carico del conducente dei soggetti di cui al precedente punto 1;
3. ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto 2.

2.3 CAUSE DI ESCLUSIONE E RIVALSA

La garanzia Responsabilità Civile esclude i danni causati:

- a) dalla circolazione dei veicoli nelle aree riservate a traffico e sosta di aeromobili;
- b) dalla circolazione in piste o circuiti private e dalla partecipazione a competizioni sportive a prove libere, allenamenti, gare.

Quixa eserciterà, inoltre, il proprio diritto di rivalsa nei seguenti casi, e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 del Codice delle assicurazioni:

- a) in caso di dolo del conducente;
- b) in caso di danni conseguenti alla partecipazione a corse clandestine;
- c) in caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni del libretto di circolazione;
- d) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- e) nel caso in cui il veicolo sia guidato da un conducente in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti al quale sia stata applicata la sanzione prevista dall' art. 187 del Codice della Strada;
- f) nel caso in cui il veicolo sia guidato da un conducente in stato di ebbrezza al quale sia stata applicata la sanzione prevista dall' art. 186 del Codice della Strada. In tale ipotesi e limitatamente al primo sinistro causato nell'annualità assicurativa, Quixa limita il proprio diritto di rivalsa fino a un massimo di € 15000 ;
- g) nel caso di veicolo non abilitato alla circolazione per mancata revisione ai sensi delle disposizioni del Codice della Strada ove siano trascorsi più di quattro mesi dalla data in cui il veicolo stesso si sarebbe dovuto sottoporre alla revisione medesima;
- h) se il conducente, in caso di sinistro, si dà alla fuga omettendo di prestare soccorso come da normativa vigente;
- i) in caso di danni cagionati a terzi da veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo ai sensi dell'art. 214 del vigente Codice della strada;

- j) se il veicolo utilizzato per le esercitazioni alla guida per conseguire la patente nel caso in cui la circolazione avvenga senza osservare le disposizioni vigenti;
- k) nei casi di irregolarità contrattuali meglio descritte nel Capitolo 1 – Norme generali.

2.4 DEFINIZIONE FORMA TARIFFARIA

Sulla base della tipologia di veicolo da assicurare (vedi seguente Tabella di corrispondenza Tipologia di Veicolo – Forma Tariffaria) verrà definita una proposta risultante dall'applicazione di una delle seguenti formule tariffarie:

Franchigia Fissa ed Assoluta – dato il premio indicato in polizza, si avrà l'applicazione di una clausola contrattuale (Franchigia) che prevede, in caso di sinistro, il rimborso da parte del contraente di una quota fissa per sinistro definita nel contratto.

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia. Quixa conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

Tariffa Fissa – tale formula tariffaria prevede un premio fisso ed invariabile a carico dell'assicurato il cui ammontare è legato alle proprietà del veicolo assicurato indipendentemente dagli incidenti causati.

Tariffa Fissa con Pejus – verrà applicata una percentuale di maggiorazione alla Tariffa Fissa, sulla base del numero di sinistri causati nei periodi assicurativi precedenti.

a) Se nel periodo di osservazione quale definito al comma seguente, vengono pagati 2 sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%.

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerarsi, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:

- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina 2 mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;

- periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Maggiorazioni di premio per tariffa Pejus

- 1) Maggiorazione per sinistrosità: 2 o più sinistri - Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati 3 o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà

aumentato del 25%.

2) Veicolo già in precedenza assicurato con altra compagnia - Nel caso in cui il contratto stipulato con Quixa si riferisca a veicolo già assicurato presso altra impresa assicuratrice, al contratto stesso si applicherà la maggiorazione di cui sopra qualora essa risulti dovuta tenendo conto della sinistrosità pregressa risultante dall'attestazione dello stato del rischio rilasciata dal precedente assicuratore.

3) Attestazione di rischio riferita a contratto scaduto da più di 12 mesi e con veicolo che non ha circolato - Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso che l'attestazione si riferisca ad un contratto che sia scaduto da più di 12 mesi, a condizione che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 C.C., di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto.

In presenza di tale dichiarazione, al nuovo contratto non verrà applicata la penalizzazione derivante dall'applicazione del pejus.

4) Veicolo in precedenza assicurato con contratto temporaneo - Nel caso che il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno, la maggiorazione (Pejus) si applica qualora risulti dovuta tenendo conto della sinistrosità pregressa risultante dal precedente contratto temporaneo. Il Contraente è tenuto a esibire il precedente contratto temporaneo; in mancanza, il contratto è stipulato ai premi di tariffa con la maggiorazione di cui al punto c).

5) Revisione - In mancanza di consegna

dell'attestazione, il contratto verrà stipulato ai premi di tariffa maggiorati del 25%. Detta maggiorazione è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata entro 3 mesi dalla stipulazione del contratto. L'eventuale rimborso della maggiorazione sarà effettuato dalla Società (al netto delle imposte e degli altri eventuali oneri stabiliti per legge) su richiesta del Contraente entro la data di scadenza del contratto oppure, nel caso di rinnovo del contratto, potrà essere conteggiata sull'ammontare del premio della nuova annualità.

6) Riapertura di un sinistro senza seguito - Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito, ma che, se fosse stato appostato a riserva, avrebbe potuto concorrere alla determinazione del "Pejus", venga riaperto, si procederà, all'atto del primo rinnovo del contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla maggiorazione precedentemente non applicata.

7) Veicolo precedentemente assicurato con compagnia in liquidazione - Nel caso in cui il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso un'impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, per l'applicazione o meno dei criteri di personalizzazione, il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 C.C., gli elementi che sarebbero stati indicati nell'attestazione ove fosse stata rilasciata o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale.

Tabella di corrispondenza Tipologia di Veicolo – Forma Tariffaria:

VEICOLO		FORME TARIFFARE		
Categoria	Tipologia	Tariffa Fissa		Franchigia fissa ed assoluta
		Con maggiorazioni del premio di sinistrosità (Pejus)	Senza maggiorazioni del premio di sinistrosità (Pejus)	
Autobus	Autobus		■	■
	Filobus			■

Autocarro	Autoarticolato	■		■
	Autocarro	■		■
	Autosnodato	■		■
	Autotreno	■		■
	Trattore stradale	■		■
Autocarro uso speciale	Veicolo uso speciale	■		■
Camper e simili	Veicolo uso speciale	■		■
Macchina agricola	Carrello portatrattore		■	
	Generatore elettrico		■	
	Macchina agricola		■	
	Motoagricolo		■	
	Trattrice agricola con rimorchio		■	
	Trattrice agricola senza rimorchio		■	
Macchina operatrice	Carrello rimorchio		■	
	Macchina semov./rimorchio		■	
	Macchina operatrice		■	
	Veicolo uso speciale		■	
Motocarro	Ciclomotore 2/3 ruote	■		
	Motoveicolo trasporto cose	■		
	Quadriciclo trasporto promiscuo	■		
	Quadriciclo trasporto cose	■		
Motocarro uso speciale	Motoveicolo uso speciale	■		
Rimorchio macchina agricola	Rimorchio agricolo		■	

Rimorchio trasporto cose	Rimorchio trasporto cose	■		■
Rimorchio trasporto persone	Rimorchio trasporto persone		■	■
Rimorchio uso speciale	Rimorchio uso speciale	■		■

2.5 ATTESTAZIONE DELLO STATO DEL RISCHIO

Quixa invia al Contraente l'attestato di rischio almeno 30 giorni prima di ogni scadenza annuale del contratto, a condizione che la polizza non sia stata interrotta prima della conclusione del periodo di osservazione e che il premio sia stato versato per intero.

La validità dell'attestazione può essere protratta fino a 5 anni, a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce, in caso di:

- cessazione del rischio assicurato (trasferimento di proprietà);
- sospensione o mancato rinnovo del contratto;
- mancato utilizzo del veicolo.

Le circostanze sopra descritte dovranno essere certificate da apposita documentazione comprovante.

2.6 RICHIESTA DUPLICATO DEL CERTIFICATO E DEL CONTRASSEGNO

Nel caso in cui il Certificato, il Contrassegno o la Carta Verde si siano accidentalmente deteriorati, persi, rubati o comunque siano venuti a mancare, Quixa rilascia un duplicato su richiesta scritta del Contraente. Quixa si riserva la facoltà di richiedere, in caso di furto o smarrimento, copia della denuncia presentata alle Autorità competenti.

2.7 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, dell'Andorra e delle Serbia.

L'assicurazione vale inoltre per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano barrate.

CAPITOLO 3 – IL SINISTRO

3.1.1 Obbligo di denuncia

In caso di sinistro, l'assicurato o l'avente diritto, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, deve comunicare l'evento al Servizio Sinistri di Quixa via fax al numero 800.896.989, oppure via e-mail all'indirizzo di posta elettronica info.sinistri@quixa.it, entro 3 giorni dalla data del sinistro o da quando ne è venuto a conoscenza.

La denuncia scritta dovrà essere completa della documentazione richiesta a seconda della tipologia di sinistro. Si rinvia agli artt. 7.2 e 7.3 per le norme che disciplinano la liquidazione del danno.

3.1.2 Omessa o ritardata presentazione della denuncia

Quixa applica l'art. 1915 del Codice Civile, esercitando il diritto di:

- rivalersi in tutto o in parte nei confronti dell'assicurato in ragione del pregiudizio

sofferto per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in caso di sinistro r.c.auto;

- negare l'indennizzo spettante all'assicurato per tutte le altre garanzie.

Tale diritto verrà esercitato anche in caso di omissione o ritardo nell'invio di documentazione o di atti giudiziari.

3.1.3 Gestione delle vertenze

Quixa assume, fino a quando ne ha interesse a nome dell'assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale sino all'atto di tacitazione dei danneggiati. L'assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed è tenuto altresì a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda e a comunicare tempestivamente a Quixa gli atti processuali che gli vengono notificati.

Quixa non riconosce le spese sostenute dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe, di ammende e di spese di giustizia penali.

3.1.4 Termine di prescrizione

Il diritto al risarcimento del danneggiato si prescrive nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

Nel caso in cui tale il fatto venga qualificato dalla legge come reato, l'azione civile si prescrive nello stesso termine previsto dalla legge penale per la prescrizione del reato stesso. (Nota e richiamo nell'art 73)

3.1.5 Accesso agli atti d'impresa

Il contraente, l'assicurato e il danneggiato hanno diritto di richiedere a Quixa, mediante raccomandata a/r o fax, di poter accedere agli atti che abbiano rilievo ai fini della liquidazione del danno. Quixa, entro 15 giorni risponde all'avente diritto, accogliendo o rigettando la richiesta specificandone i motivi. Nel caso in cui la richiesta sia accolta, Quixa invia copia della documentazione richiesta entro 60 giorni.

3.1.6 Liquidazione del danno

La liquidazione dei danni relativi alle garanzie previste dal contratto viene effettuata in Italia e in valuta corrente.

3.1.7 Controllo e repressione delle frodi.

Quixa, anche in ottemperanza all'art 30 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, c.d. Decreto liberalizzazioni, coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, esercita un'attenta attività di controllo e repressione delle frodi.

In caso di frode accertata circa l'effettivo accadimento del sinistro, la dinamica o la compatibilità dei danni lamentati, Quixa respingerà la richiesta risarcitoria, riservandosi la facoltà di presentare denuncia alle autorità competenti ed esperire azione legale a tutela dei propri interessi.

3.2.1 Procedura di risarcimento diretto

La richiesta di risarcimento del danno può essere effettuata direttamente a Quixa se ricorrono i presupposti previsti per l'applicazione dalla procedura di risarcimento diretto ai sensi dell' art 149 del Codice delle assicurazioni e di seguito descritti:

- il sinistro deve consistere in un urto diretto che non coinvolga più di due veicoli;

- il conducente non deve riportare lesioni superiori al 9% d'invalidità;

- il luogo di accadimento del sinistro deve essere in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano;

- i veicoli coinvolti devono essere immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano;

- i veicoli devono essere assicurati con imprese aventi sede legale in Italia;

- qualora il sinistro coinvolga un ciclomotore, questo deve essere munito della targa prevista dal D.P.R. 153/2006.

La richiesta di risarcimento deve essere compilata utilizzando il modulo disponibile sul sito www.quixa.it nella sezione "Modulistica" e deve essere restituita al Servizio Sinistri Quixa congiuntamente al modulo di "Constatazione amichevole di incidente" o "modulo blu" debitamente compilato.

Nel caso in cui la somma sia offerta da Quixa entro i termini di legge, sugli importi da corrispondere non sono dovuti compensi per la consulenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico-legale per i danni a persona (sono pertanto compresi soltanto i costi della perizia medica ed escluse le spese legali dell'avvocato e/o le spese di eventuali periti danni da incidenti stradali incaricati dall'assicurato).

3.2.2 Procedura di risarcimento ordinario

Nel caso in cui non ricorrano i presupposti per l'applicazione della procedura di risarcimento diretto, ai sensi dell'art 148 del

Codice delle assicurazioni, l'assicurato deve inoltrare, via raccomandata a/r, la richiesta di risarcimento dei danni subiti direttamente alla compagnia di assicurazione del responsabile utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito www.quixa.it nella sezione "modulistica".

3.2.3 Risarcimento del terzo trasportato

Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai passeggeri del veicolo assicurato, il danneggiato, ai sensi dell' art. 141 del Codice delle assicurazioni, deve inviare la richiesta di risarcimento direttamente al Servizio Sinistri Quixa, mediante raccomandata a/r.

3.2.4 Lesioni di lieve entità

In ottemperanza all'art 139 del Codice delle assicurazioni, nel caso in cui le lesioni di lieve entità non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente.

Lesione di lieve entità può essere considerata, a

titolo di esempio, la distorsione del rachide cervicale o “colpo di frusta” che potrà essere risarcito solo a seguito di accertamento clinico strumentale (es. radiografia) sia oggettivamente riscontrabile la lesione.

Il danno alla persona per lesioni di lieve entità e di carattere temporaneo, e' risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione.

La liquidazione del danno sarà dunque subordinata dalla certificazione rilasciata dal medico legale attestante le lesioni.

3.2.5 Incidenti con controparti estere

Nel caso in cui veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio italiano in un incidente con un veicolo straniero, l'assicurato dovrà inviare la richiesta di risarcimento all'UCI – Ufficio Centrale Italiano, C.so Sempione, 39 - 20145 Milano (tel. 02.34968.1; fax 02.34968.230), e-mail uci@pec.ucimi.it che in seguito comunicherà il nome della Società incaricata di liquidare il danno.

Nel caso in cui l'incidente con veicolo straniero sia avvenuto all'estero, la richiesta di risarcimento deve essere inviata al “Bureau” dello stato, dove è avvenuto l'incidente (equivalente dell'UCI italiano), è dunque molto importante individuare esattamente l'assicuratore del veicolo straniero. Qualora il veicolo estero coinvolto nell'incidente, risulti immatricolato in uno stato dello Spazio Economico Europeo la richiesta di risarcimento potrà essere inviata alla Compagnia italiana che rappresenta quella straniera. Per individuarla, l'assicurato deve rivolgersi a CONSAP - Centro informazioni, tel 06.85.79.61. Per informazioni è possibile collegarsi al sito internet <http://www.consap.it/fondi-e-attivita/mondo-assicurativo/centro-di-informazione-italiano>, in questa sezione è disponibile anche la modulistica necessaria per la richiesta di accesso alle informazioni sulla copertura r.c. auto.

In caso di Incidente stradale avvenuto in uno dei Paesi dello Spazio Economico

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (AI SENSI ART. 13 D. LGS. 196/2003)1)

I suoi dati saranno trattati da DIRECT&QUIXA SyR S.A.U. - Rappresentanza generale per l'italia – via Muzio Attendolo detto Sforza 11, 20141 Milano, titolare del trattamento, nonché dalle società appartenenti al medesimo gruppo societario, per dare corso all'attività assicurativa e riassicurativa connessa al Suo contratto di assicurazione e per la quale la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Il titolare precisa di non raccogliere informazioni specifiche sullo stato di salute degli assicurati all'atto della stipula del contratto. Gli assicurati per parte loro, manifestando la loro volontà di aderire al contratto, dichiarano di non trovarsi nelle condizioni che escludono la copertura assicurativa. Eventuali successive raccolte di dati relativi allo stato di salute dell'Assicurato sono gestite nel rispetto della normativa, eventualmente per il tramite di personale medico, e sono regolate da specifica informativa.

2) Il trattamento può essere effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e consisterà nelle operazioni indicate all'articolo 4, comma 1, lettera a) della Legge e sue successive modifiche e/o integrazioni.

3) Il conferimento dei dati personali è necessario per dare corso all'attivazione del rapporto assicurativo e nella vigenza del contratto, ed obbligatorio qualora sia richiesto da specifiche normative, quali ad esempio quelle relative all'antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile.

4) L'eventuale rifiuto di rispondere può comportare l'impossibilità di stipulare o eseguire il contratto, ovvero di gestire e liquidare il sinistro denunciato.

5) I dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1), ad altri soggetti del settore assicurativo quali, per esempio, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, brokers e altri canali di distribuzione; periti consulenti e legali; medici legali, fiduciari, società di servizi a cui siano affidate la gestione e/o la liquidazione dei sinistri, campagne promozionali o di telemarketing o attività esecutive delle stesse; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; banche dati esterne; ISVAP e Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato; CONSAP e UCI. In tal caso, i dati identificativi dei suddetti altri titolari e degli eventuali responsabili possono essere acquisiti presso i suddetti soggetti.

6) Inoltre, i dati personali possono essere comunicati ad altre società del medesimo gruppo societario (società controllanti, controllate o collegate anche indirettamente), a pubbliche Amministrazioni ove richiesto dalla legge, nonché a terzi fornitori di servizi informatici o di archiviazione. Qualora l'interessato decida di avvalersi di modalità di pagamento del premio che comportino l'intervento di soggetti terzi (come nel caso di finanziamenti) i dati verranno trattati direttamente dal soggetto che gestisce le attività di pagamento il quale agirà in qualità di autonomo titolare del trattamento per il perseguimento di finalità distinte da quelle perseguite da DIRECT&QUIXA SyR S.A.U. - Rappresentanza generale per l'italia. Resta inteso che invece per i trattamenti meramente strumentali all'esecuzione del pagamento del premio gli eventuali soggetti terzi preposti a tali attività agiranno quali responsabili esterni nominati da DIRECT&QUIXA SyR S.A.U. - Rappresentanza generale per l'italia.

7) L'elenco aggiornato delle altre società a cui saranno comunicati i Suoi dati e dei responsabili potrà essere richiesto in qualsiasi momento alla Società, al seguente indirizzo: via Muzio Attendolo detto Sforza 11, 20141 Milano; Tel. +39.02 89440.1

8) I dati personali non sono soggetti a diffusione.

9) I dati personali forniti potranno essere trasferiti fuori dal territorio nazionale per le finalità di cui al punto 1) nel rispetto della vigente normativa ed in particolare degli articoli 42-45 del D. Lgs 196/2003.

10) I dati personali ed i dati forniti in forma anonima, inseriti per il calcolo del preventivo, saranno conservati e trattati per finalità commerciali e statistiche per ventiquattro mesi dalla data di salvataggio o effettuazione del preventivo stesso, fermi restando gli effetti indicati al punto 4) che precede, l'Assicurato potrà in ogni momento e gratuitamente esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003; e cioè conoscere quali dei suoi dati vengono trattati, farli integrare, modificare o cancellare per violazione di legge, o opporsi al loro trattamento; inviando una email a centrocompetenzaprivacy@quixa.it o una comunicazione scritta a DIRECT&QUIXA SyR S.A.U. - Rappresentanza generale per l'italia Casella Postale 13320, 20130 Milano.

11) DIRECT&QUIXA SyR S.A.U. - Rappresentanza generale per l'italia pone la massima cura nel salvaguardare la riservatezza di qualsiasi informazione personale che le viene fornita tramite il suo sito. A chi lo visita, non viene richiesta alcuna informazione personale, a meno che non desideri fornire spontaneamente propri dati. In alcune pagine del sito Web, DIRECT&QUIXA SyR S.A.U. - Rappresentanza generale per l'italia ricorre all'uso di 'cookies' per raccogliere informazioni sull'utenza. Per 'cookie' si intende il breve file di testo memorizzato sull'hard disk di un computer dal browser che contiene informazioni inviate dal server del sito visitato da un utente. Un cookie identifica e può memorizzare informazioni sugli utenti e le loro modalità di utilizzo del sito.



DIRECT&QUIXA SyR S.A.U. - Rappresentanza generale per l'italia utilizza i cookies per ricordare le preferenze dell'utente, memorizzando lo username e la password per consentire all'utente l'accesso ad alcune delle pagine web protette. Le informazioni derivanti dai cookies, grazie alle quali DIRECT&QUIXA SyR S.A.U. - Rappresentanza generale per l'italia può identificare le aree del sito di maggiore interesse, consentono di migliorare i contenuti e la funzionalità del sito. I cookies utilizzati per memorizzare lo username e la password sono criptati. Un visitatore può decidere di rifiutare determinati cookie, configurando il proprio browser in modo da disabilitarne la ricezione. Ciò potrebbe, tuttavia, compromettere la navigabilità o persino l'accesso ad alcune delle pagine Web. Letta la sopraccitata Informativa, procedendo, Lei autorizza DIRECT&QUIXA SyR S.A.U. - Rappresentanza generale per l'italia al trattamento dei Suoi dati per le finalità assicurative come evidenziate nell'Informativa medesima.